

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

7 marzo 2006

Chiarimenti interpretativi sulla disciplina della parità di accesso nelle trasmissioni di approfondimento informativo.

L'Autorità è venuta a conoscenza di una possibile divergenza interpretativa in merito alla disciplina applicabile nel periodo della campagna elettorale ai programmi di approfondimento informativo.

Come è noto, la regolamentazione della comunicazione politica e dell'informazione nel periodo elettorale è recata dalla delibera dell'Autorità in data 1° febbraio 2006, n. 29/06/CSP e dal provvedimento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi in data 1° febbraio 2006, pubblicati entrambi sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 del 9 febbraio 2006.

Nei predetti provvedimenti è previsto che nei programmi di approfondimento informativo, quando negli stessi "assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche", debba essere assicurata "l'equilibrata presenza dei soggetti politici ... in forma di equilibrato contraddittorio, sia tra i rappresentanti delle coalizioni sia tra gli esponenti delle liste concorrenti, nell'ambito dei due distinti periodi" disciplinati rispettivamente per la RAI, a norma dell'articolo 6, comma 3, Provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza, e per le emittenti private nazionali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della delibera n. 29/06/CSP.

L'elenco delle trasmissioni di cui alla richiamata normativa costituisce peraltro oggetto di apposita comunicazione dalla RAI alla Commissione di vigilanza (articolo 6, comma 4, Provvedimento della Commissione parlamentare di vigilanza), mentre le emittenti private sono tenute a effettuare a questa Autorità una comunicazione con cadenza settimanale dei programmi di approfondimento informativo e di comunicazione politica (articolo 9, comma 1, lettera d), delibera n. 29/06/CSP).

La partecipazione di soggetti politici (candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo o di giunte, consigli regionali, provinciali e degli enti locali) alle trasmissioni informative, ricondotte sotto la responsabilità di una testata giornalistica, per disposizione generale (articolo 1, comma 5, legge 10 dicembre 1993, n. 515) deve essere "limitata esclusivamente all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione". La disposizione generale trova, poi, specifica attuazione con riferimento alle emittenti private nazionali nel disposto dell'articolo 9, comma 1, lettera a) della delibera n. 29/06/CSP, che prescrive che la presenza degli stessi soggetti nelle trasmissioni di informazione è ammessa solo ed esclusivamente ove risponda all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione su fatti o eventi di interesse giornalistico legati all'attualità della cronaca.

Dalla lettera delle disposizioni citate si evince che la presenza di esponenti politici nei programmi di informazione e di approfondimento informativo deve essere giustificata da esigenze di informazione e di cronaca; e nel caso specifico dell'approfondimento, che – fatta salva una valutazione complessiva per periodo del rispetto dei criteri di "par condicio", come si deduce dalla lettera della disposizione che impone di "garantire, su base paritaria, l'accesso e la possibilità di espressione delle coalizioni, e complessivamente assicurata, nel corso della campagna elettorale, la presenza equilibrata dei soggetti politici" – il principio di "equilibrato contraddittorio" debba essere osservato all'interno delle singole trasmissioni.

Va peraltro rimarcato che il medesimo principio, pur se con formulazione letterale diversa, è stato posto a base delle trasmissioni informative anche per il periodo pre-elettorale, sia con riguardo alle emittenti private (v. delibera n. 22/06/CSP, articolo 3, comma 3: "equilibrio fra i diversi schieramenti"), sia rispetto alla concessionaria pubblica (atto di indirizzo della Commissione di vigilanza sul pluralismo, 11 marzo 2003, punto 1.: "Tutte le trasmissioni di informazione – dai telegiornali ai programmi di approfondimento – devono rispettare rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio").

Il quadro normativo richiede, pertanto, una verifica tematica del contenuto delle trasmissioni al fine di riscontrare l'esigenza informativa che legittima la presenza di esponenti politici; nel caso in cui tale esigenza sia legata a fatti di cronaca che prescindono da temi del dibattito politico-elettorale, non sussiste un obbligo di contraddittorio; viceversa, ove l'attualità della cronaca sia costituita da temi di informazione politico-elettorale, dovrà altresì essere garantito il rispetto della dialettica interna ai programmi di approfondimento informativo ("equilibrato contraddittorio").

Considerata la delicatezza della problematica, ai fini della correttezza comportamentale e dell'osservanza delle disposizioni vigenti nella tipologia di trasmissioni considerata, si richiama l'attenzione delle società in indirizzo sulla corretta applicazione della nozione di equilibrato contraddittorio – anche con riferimento all'equilibrio nella attribuzione dei tempi di parola ai singoli esponenti politici e nelle riprese degli stessi – alle singole puntate dei programmi di approfondimento informativo, rappresentandosi che ogni fattispecie basata su una diversa attuazione pratica del predetto principio sarà suscettibile di seguiti procedimentali e potrà incorrere nella irrogazione delle misure sanzionatorie previste per la inosservanza delle disposizioni in materia di informazione e comunicazione politica nella campagna elettorale, di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e alle ulteriori disposizioni di attuazione per le elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.